



COMUNE DI CICOGNOLO

PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

DELIBERAZIONE N. 19

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **Ordinaria** di **Prima** convocazione seduta pubblica

OGGETTO: "TRIBUTO SUI RIFIUTI (TAR). DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022".

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **VENTOTTO** del mese di **APRILE** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

CONSIGLIERI	CARICA	PRESENZE
ANGELO BERGAMASCHI	Sindaco	Presente
LUCA BARBIERI	Consigliere	Presente
ANGELA GOBBI	Consigliere	Assente
GIANMARIO CASSI	Consigliere	Presente
FRANCESCO FERRARI	Consigliere	Presente
CHIARA BARBIANI	Consigliere	Presente
RENATO CESARE ROTA	Consigliere	Presente
PATRIZIA PRIORI	Consigliere	Presente
GIANFRANCO ZELIOLI	Consigliere	Presente
CORRADO PAGANUZZI	Consigliere	Presente
SIMONE VITTORIOMARIA CIFOLA	Consigliere	Assente
TOTALI PRESENTI: 9		
TOTALE ASSENTI: 2		

ASSESSORE ESTERNO senza diritto di voto:

NOME E COGNOME	CARICA	PRESENZE
----------------	--------	----------

Partecipa all'adunanza il Sig. **SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MOSTI ROSELLA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **ANGELO BERGAMASCHI, SINDACO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, dell'ordine del giorno.

OGGETTO: TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, commi 527 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif e successive modifiche ed integrazioni che ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022/2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1 comma 683 della legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità con il Piano Economico Finanziario;
- il D.L. n. 228 del 30/12/202, convertito con modificazioni nella legge n. 15 del 25/2/2022, che al comma 5-quinquies dell'art. 3 ha previsto che “a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe ed i regolamenti di TARI e della tariffa entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

ATTESO che, a decorrere dall'anno 2021, per effetto delle modifiche apportate al D.Lgs. 152/2006 ad opera del D.Lgs. 116/2020, viene soppressa la categoria dei Rifiuti speciali assimilati e sono considerati rifiuti urbani solo quelli domestici e quelli ricompresi nell'allegato L-quater, provenienti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies.

ATTESO che l'allegato L-quinquies contenuto nel D.lgs. 116/2020 riporta solo 29 categorie di utenze, e non più 30 come nel precedente Decreto Ronchi con esclusione della categoria n. 20 – Capannoni industriali con attività di produzione, impianti in cui vi è produzione, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali anche pericolosi. A tali utenze non potrà essere più applicata la TARI a decorrere dal 2021;

ATTESO che le modifiche introdotte all'art. 198 comma 2 bis del D.Lgs. 152/2006 ad opera del D.Lgs. 116/2020 riconoscono la possibilità per le utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;

VISTO l'art 30 comma 5 del D.L.41/2021 nella parte in cui dispone che “La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno”;

PRESO ATTO che alla data odierna non risultano dichiarazioni presentate da tali utenze in merito all'opzione per il servizio privato di smaltimento che potrebbero dar luogo a riduzioni della componente tariffaria legata alla quantità di rifiuti prodotti;

RICHIAMATO il Piano Economico Finanziario 2022/2025, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 18, in data odierna, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, che espone

la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

DATO ATTO che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2022;

RILEVATO che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 127.144,00, di cui €.73.853,00 per costi variabili ed € 53.291,00 per costi fissi, che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2022, secondo il metodo MTR-2 approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili di cui al PEF, tra utenze domestiche e non domestiche in base alle informazioni specifiche sui costi forniti dal gestore, come segue:

- a carico delle utenze domestiche 66,47%
- a carico delle utenze non domestiche 33,5%

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia con Deliberazione n. 154 del 11/10/2021 pari a 5%;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 28/04/2022;

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2022 sono quelle riportate nell'allegato A) al presente atto che costituisce parte integrante e sostanziale del medesimo;

CONSIDERATO che:

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

RITENUTO:

- di determinare, per l'anno 2022, le tariffe TARI, come elencate nell'allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
- di fissare la scadenza e l'importo delle rate per il pagamento della TARI 2022 come segue:
 - . 1° rata – scadenza 1° Agosto 2022
 - . 2° rata – scadenza 3 Ottobre 2022
 - . 3° rata – scadenza 6 Dicembre 2022

con possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 1° agosto 2022;

RICHIAMATO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Amministrativo – Contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso, visto e considerato;

APERTA e chiusa la discussione per mancanza di interventi;

CON VOTI unanimi e favorevoli, resi nelle forme di legge da n. 9 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di richiamare ed approvare quanto esposto in premessa;

2. approvare le tariffe TARI applicabili nell'anno 2022 riportate negli allegati al presente atto, dando atto che detti allegati costituiscono parte sostanziale della presente delibera;

3. dare atto che con l'applicazione delle tariffe definite è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio gestione rifiuti, così come risultante dal PEF 2022/2025;

4. dare atto che sulle tariffe Tari viene calcolato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato nella misura del 5%;

5. di determinare, per l'anno 2022, le tariffe TARI, come elencate nell'allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

6. di fissare la scadenza e l'importo delle rate per il pagamento della TARI 2022 come segue:

- . 1° rata – scadenza 1° Agosto 2022
- . 2° rata – scadenza 3 Ottobre 2022
- . 3° rata – scadenza 6 Dicembre 2022

con possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 1° agosto 2022;

7. di provvedere ad inviare nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

8. di provvedere a pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio e nella apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Amministrazione Trasparente".

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

- *Stante l'urgenza di provvedere,*
- *con voti unanimi e favorevoli, resi nelle forme di legge da n. 9 Consiglieri presenti e votanti;*

DICHIARA

immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art.134, comma 4 T.U. del D.Lgs. 267/2000.

Approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Presidente
F.to ANGELO BERGAMASCHI

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA MOSTI ROSELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione:

viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 "TUEL" e dell'art. 32, comma 1°, della Legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..

Cicognolo, li 12-05-2022

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA MOSTI ROSELLA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Cicognolo, li 12-05-2022

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA MOSTI ROSELLA

Ull



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 D. Lgs. N. 267/2000 "T.U.E.L.")

Il sottoscritto Segretario Comunale,

certifica

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Cicognolo, li

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA MOSTI ROSELLA

COMUNE DI CICOGNOLO

PROVINCIA DI CREMONA

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale N. 19 del 28.04.2022

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Rosella Mosti



Deliberazione avente per oggetto:

“TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2022”.


PARERE di cui all’art. 49, 1° comma, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000:

- in ordine alla regolarità TECNICA:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Clara GIARDI)



- in ordine alla regolarità CONTABILE:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Clara GIARDI)



Cicognolo, li 28.04.2022